Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 12 marzo — Numero 60

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80: » » 43: » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 285 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 23 marzo 1915, n. 297, del 15 aprile 1915, n 468, del 2 maggio 1915, n. 564, del 6 maggio 1915, n 586, e il decreto Luogotenenziale del 10 giugno 1915, n. 825, che hanno vietata la esportazione di alcune merci e autorizzato l'adozione di provvedimenti sui depositi di merci di proibita esportazione nelle zone doganali di vigilanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

MEDA — SONNINO — SACCHI — ALFIERI — DEL BONO — DARI — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 271 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite massimo dell'annualità, assegnata al Ministero della guerra nell'esercizio finanziario 1917-918, per pensioni da concedersi in dipendenza di collocamenti a riposo di autorità, è aumentato di lire centomila (L. 100.000).
Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — ALFIERI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 272 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e del potere conferito al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alle maggiori esigenze di servizio dipendenti dall'istituzione pel periodo della guerra dei due monopoli dei fiammiferi e delle carte da giuoco il numero dei posti d'ispettori centrali e compartimentali delle privative di prima e di seconda classe, di cui alla tabella *G* n. V, annessa alla legge 5 giugno 1913, n. 541, è portato temporaneamente da diciassette a diciannove tanto per la prima che per la seconda classe, e la disposizione speciale di cui alla lettera *B* della tabella stessa è modificata come segue:

« Il numero degli ispettori centrali è portato da 10 a 14 e le funzioni sono conferite per decreto Ministeriale a ispettori compartimentali ».

I posti temporaneamente aggiunti al ruolo degli ispettori centrali e compartimentali saranno riassorbiti dalle vacanze che si verificheranno dopo la conclusione della pace.

Art 2

Negli stati di previsione del Ministero delle finanze sarà iscritto con decreto del ministro del tesoro il maggiore stanziamento della somma necessaria per la esecuzione del presente decreto

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 273 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito presso il Ministero dell'industria, il commercio e il lavoro, una Commissione alla quale è demandato l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra, con gli assuntori di forniture per conto dell'Economato generale

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

CIUFFELLI — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari per la guerra;
Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra »;
Vista la legge 31 dicembre 1917, n. 2045;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918 è istituito il capitolo n. 195 *quater* « Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n 481 », con lo stanziamento di lire duemilioni (L 2.000.000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli* · SACCHI.

Il numero 293 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915 n. 671 ;

Visti i Regi decreti 1° agosto 1914. n. 758 · 6 agosto 1914, n 799. 13 novembre 1914 n 1232 non h i e creti Luogotenenziali 2 gennaio 1916, n 15; 1° ottobre 1916. n. 1366; 8 ottobre 1916. n 1381; 3 dicembre 1916, n 1651. 1° aprile 1917, n. 512 e 25 giugno 1917. numero 1017, circa i divieti di esportazione delle merci dal Regno.

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli degli affari esteri, della guerra, della marina, dell'agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro.

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alla tabella delle merci di vietata esportazione dal Regno, approvata con decreto Luogotenenziale del 2 gennaio 1916, n. 15, è aggiunto il seme bachi da seta.

Art 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — SONNINO — ALFIERI — DEL BONO — MILIANI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 297 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e in forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n 671 ;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 120 ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per il tesoro ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Finchè resterà in vigore il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918. n. 120, che ha provveduto ad aumentare il prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi nazionali, i dazi sui tabacchi fabbricati importati dall'estero saranno ris ossi nelle misure indicate dalla seguente tabella di modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali (testo unico approvato con R. decreto 28 luglio 1910. n 577) :

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di entrata — Lire in oro
35	Tabacco:		
b	fabbricato:		
	1° in sigari Manilla, Avana, uso Avana e spagnoletto	Kg.	62
	2° di qualsiasi altra qualità . . .	»	40

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli* : SACCHI

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti :

N. 2161. **Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1917, col** quale sulla proposta del ministro della guerra, la donazione di L. 3000. fatta dal Comando del 14° reggimento artiglieria da campagna, a favore del reggimento stesso, è eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 2163 **Decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1917, col** quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, è approvato il nuovo ruolo organico del personale del R. Conservatorio femminile di Sant'Anna, in Pisa.

N. 2164. **Decreto Luogotenenziale 23 settembre 1917**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, la R. scuola industriale di Cagliari è classificata quale scuola professionale di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, ed è riordinata in conformità delle disposizioni della legge 14 luglio 1912, n. 854, e del relativo regolamento 22 giugno 1913, n. 1014, conservando l'attuale denominazione.

N. 165. **Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pontedecimo (Genova) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno, in cui cesserà la guerra.

N. 166. **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pellezzano (Salerno) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 800 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 167. **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lozza (Como) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 168. **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lonate Pozzolo (Milano) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L 1000, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 169. **Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Iesi (Ancona) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L 2000, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 170. **Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze è data facoltà al comune di Cavriago (Reggio Emilia) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L 2000, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 171. **Decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Carugo (Como) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 172 **Decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Lagosanto (Ferrara) di applicare la tassa di esercizio, col limite massimo di L. 1000, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918

N. 173. **Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Iglesias (Cagliari) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 174. **Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Chiari (Brescia) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 178. **Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Murano (Venezia) di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 179. **Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bagnasco (Cuneo), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000 dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre dell'anno in cui cesserà la guerra.

N. 180. **Decreto Luogotenenziale 24 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Busoate (Milano), di applicare la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1200 per l'anno 1918.

N. 200. **Decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, è prorogato di un anno, dalla data del presente decreto, il termine per l'ultimazione dei lavori di isolamento e sistemazione degli avanzi monumentali del Tempio detto di Esculapio, in Girgenti.

N. 202. **Decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Brescia, nell'adunanza del 25 ottobre 1917 in sostituzione del regolamento approvato con R decreto 22 ottobre 1911.

N. 209. **Decreto Luogotenenziale 31 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il comune di Turro Milanese, è aggregato integralmente a quello di Milano, con la conseguente fusione del suo patrimonio e bilancio con quelli di quest'ultimo Comune.

N. 221. **Decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1918**, col quale sulla proposta del ministro per le armi e munizioni, sono dichiarate opere di pubblica utilità la sistemazione da parte della Società anonima di esplodenti e di prodotti chimici, della strada di accesso al dinamitificio di Boceda in comune di Mulazzo, e la costruzione da parte della Società medesima in comune di Villafranca in Lunigiana di un piazzale di carico e scarico delle merci, con binario di raccordo alla stazione di Villafranca Bagnone.

N. 222 **Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cento (Ferrara) di applicare, agli effetti dell'anno 1917, la tassa sul bestiame in base alla tariffa eccedente il limite massimo normale.

N. 223. **Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, il canone annuo di dazio consumo assegnato al comune di Iglesias (Cagliari), a decorrere dal 1° gennaio 1916 è elevato da L 51 054,18 a L. 51.398 26, riducendolo però, fino a che perdureranno gli effetti del decreto Luogotenenziale **23 agosto 1917**, n. 1496, a L. 47.057,82.

N. 224. **Decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Ferrara il 21 dicembre 1915, in sostituzione di quello approvato con R. decreto 15 febbraio 1912.**

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 3 febbraio 1918, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Monghidoro (Bologna).*

ALTEZZA!

Dei 20 consiglieri assegnati al comune di Monghidoro, 8 sono dimissionari, altrettanti richiamati alle armi, ed uno è defunto.

Trovandosi pertanto il Consiglio ridotto a meno di un terzo dei suoi componenti e quindi nella impossibilità di funzionare, il prefetto fin dallo scorso maggio dovette affidare la gestione della civica azienda ad un suo commissario.

Non potendosi però prevedere che l'attuale situazione del Consiglio abbia a variare prima della guerra, nè procedere nelle eccezionali contingenze del momento e stante l'assenza per servizio militare di numerosi elettori, alla convocazione dei comizi elettorali per l'integrazione della rappresentanza ordinaria, ed occorrendo d'altro canto dare all'amministratore straordinario i poteri necessari per conchiudere e deliberare alcune urgenti operazioni di mutuo in corso con la Cassa depositi e prestiti, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale per convertire in Regio il commissario prefettizio.

Al che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza del 29 gennaio 1918, provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Monghidoro, in provincia di Bologna, è sciolto

Art. 2.

Il signor Antonio Zardini è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all' insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma addì 3 febbraio 1918
TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 17 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Matino (Lecce).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Matino sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 26 luglio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Matino, in provincia di Lecce;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario per l'Amministrazione comunale disciolta di Matino.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1918.
TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 24 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Civitacampomarano (Campobasso).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Civitacampomarano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione finanziaria e dei pubblici servizi e non consentendo l'assenza di un gran numero di elettori, richiamati alle armi, di procedere alla ricostituzione dell'ordinaria Amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per

gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° novembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Civitacampomarano, in provincia di Campobasso;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Civitacampomarano, è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1918

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re**, *in udienza del 24 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Soriano nel Cimino (Roma).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Soriano nel Cimino.

Tale provvedimento si rende necessario per dar modo alla gestione straordinaria di completare la riorganizzazione dei pubblici servizi, e non essendo, d'altra parte, possibile procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa della assenza di un rilevante numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 8 novembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Soriano nel Cimino, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Soriano nel Cimino è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto

Dato a Roma addì 24 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 715 del Codice di commercio;

Visto l'art. 5, lettera *f*) della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Viste le istanze di alcuni curatori di fallimenti già residenti in distretti di Camere di commercio invasi o sgombrati, in dipendenza delle operazioni di guerra, dirette ad ottenere l'inscrizione nei ruoli di curatori di fallimenti di altre Camere di Commercio del Regno;

Decreta:

Art. 1.

Le Camere di commercio e industria del Regno, malgrado qualunque contraria disposizione dei loro regolamenti in materia, compileranno ruoli suppletivi di curatori di fallimenti, nei quali potranno essere inscritti soltanto coloro che già figuravano negli analoghi ruoli compilati a forma di legge dalle Camere di commercio delle Provincie invase o sgombrate e che in conseguenza della invasione o dello sgombero abbiano trasferito la loro residenza in un Comune compreso nella circoscrizione del tribunale presso cui è chiesta l'iscrizione.

Art. 2.

Le domande debbono essere presentate alla Camera di commercio alla quale si chiede l'iscrizione entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*, e le condizioni indicate nell'art. 1 saranno comprovate rispettivamente mediante un certificato rilasciato dalla competente Camera di commercio, e da un certificato del sindaco del Comune in cui il richiedente ha trasferito la sua residenza, da allegarsi alla domanda.

Roma, 6 marzo 1918.

Il ministro: CIUFFELLI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER LE ARMI E MUNIZIONI

Avviso.

Ai sensi dell'art. 1 decreto Luogotenenziale 1954 del 9 dicembre 1917: « I ministri della guerra e delle armi e munizioni hanno deciso che l'operaio militare: Moneta Emilio, classe 1894, resti definitivamente assegnato al lavoro all'opera di assistenza ai militari ciechi, storpi, mutilati con sede in Roma ».

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Errata-corrige.

A pagina 700 della *Gazzetta ufficiale* n. 55 in data 6 marzo 1918 nel risultato dell'8ª estrazione del debito redimibile 3,50 0|0 netto il n. *244600* situato al ventesimo d'ordine, colonna 4ª deve invece dire *224600*.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 21 agosto 1917:

Vedove.

Borello Giovanni di Antonio, caporale, L. 840 — Boniardi Vittore di Carlo, caporal maggiore, L. 840 — Trotta Maddalena di De Siena Raffaele, soldato, L. 630 — Dainesi Giuseppe di Ermano, id., L. 630 — Quartarolo Vincenzo di Salvatore, id., L. 630 — Macripò G. Battista di Isacco, id., L. 630 — Maroni Virginia di Bai Ernesto, id., L 630 — Alma Francesco di Salvatore, id., L. 630 — Boschini Vittorio di Luigi, id., L. 630 — Pagnotta Angelo di Ascenzo, id., L. 630 — Pecchioni Giovanni di Lelio, id., L. 630.

Ferroni Giuseppe di Sirio, soldato, L. 630 — Forti Evangelista di Pasquale, id., L. 630 — Morano Giuseppe di Antonino, id., L. 630 — Alati Benedetto di Salvatore, id., L. 630 — Santi Giovanni di Francesco, id., L. 630 — Allegra Giuseppe di Ignazio, id., L. 149,33 — Ferretti Pasquale di Tosello, id., L. 630 — Fabriani Giacomo di Giuseppe, caporal maggiore, L. 840 — Pietranera Bernardo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Bugin Antonio di Pancrazio, id., L. 630 — Rizzo Antonino di Antonino, id., L. 630 — Tarricone Vitantonio di Savino, id., L. 630 — Pagliaro Antonio di Santo, id., L. 630 — Valdettaro Maria di Crimea Filippo, id., L. 630 — Zazzali Giovanni di Candido, id., L. 630 — Zini Massimino di Vittorio, id., L. 630 — Rosadini Giuseppe di Carlo, caporale, L. 840 — Menchi Palma di Rosadini Carlo, id., L. 840.

Vincenzi Carlo di Ferdinando, soldato, L. 630 — Mancini Barbara di Moroni Augusto, id., L. 630 — Testi Angelo di Daniele, id., L. 630 — Rossi Luisa di Testi Daniele, id., L. 630 — Mosca Pietro di Giacinto, sergente, L. 1120 — Ferrini Nicola di Morichetti Giuseppe, soldato, L. 630 — Ferrero Giovanni di Lorenzo, id., L. 630 — Pegoraro Luigi di Giovanni, id., L. 630 — Ambrosi Giovanni di Costantino, id., L. 630 — Franceschini Antonio di Giovanni, id., L. 630 — Monti Romeo di Cesare, id, L. 630.

Fecchi Serena di Barbieri Serafino, soldato, L. 630 — Tressino Angela di Solarolo Giovanni, id., L. 630 — Rosso Giovanni di Cesare, caporale, L. 840 — Terraneo Luigi di Giovanni, id., L. 840 — Pasquali Giuseppe di Cirillo, sergente, L. 1120 — Mangani Giulio di Lanciotto, soldato, L. 630 — Zenni Domenica di Antonio, id., L. 630 — Bignani Angelo di Armando, id., L. 630 — Muzzarelli Domenico di Enio, id, L. 680 — Veronesi Annunziata di Maccegnani Giuseppe, caporal maggiore, id., L. 840 — Torrignani Serafino di Giovanni, soldato, L. 630 — Pangrazi Vincenzo di Stanislao, id., L. 630 — Capparuccia Eulalia di Pangrazi Stanislao, id, L. 630.

Frigo Luigi di Egidio, soldato, L. 630 — Alfiero Vincenzo di Vito, id., L. 630 — Bordonaro Filippo di Salvatore, id., L. 680 — Zisa Giuseppa di Accardo Giuseppe, id., L. 630 — Mangione Maria di Sacco Nicola, id., L. 630 Manassero Paola di Anselmi Antonio, caporale, L. 840 — Vigelli Leonardo di Giuseppe, soldato, L. 630 — Mancini Anna di Di Santo Pasquale, id, L. 630 — Molinari Emilio di Giuseppe, id, L. 630 — Tarantola Emilio di Lorenzo, caporale, L. 840 — Martino Raffaele di Giovanni, soldato, L. 630 — Petrosino Sabato di Antonio, id., L. 630 — Amiotti Pietro di Giuseppe, id., L. 630 — Cerutti Napoleone di Giuseppe, id., L. 630 — Galli Severo di Domenico, id., L. 630.

Pace Vittorio di Luigi, soldato, L. 420 — Ghidetti Vincenzo di Emilio, id., L. 630 — Notarelli Pietro di Pasquale, id., L. 630 — Macca Borrado di Giuseppe, id., L. 630 — Bianchi Federico di Alberto, id., L. 630.

Orfani.

Baggio Aldo di Baggio Giovanni, caporale, L. 840 — Valenti Angelo di Deruino, soldato, L. 315 — Gabrielli Giovanna di Norberto, id., L. 630 — Carlessi Giovanni di Francesco, id, L. 630 — Bidetto Salvatore di Vincenzo, id, L. 630.

Fratelli.

Forte Maria Giuseppa di Salvatore, soldato, L. 630 — Favata Francesca di Matteo, id., L. 630.

R. Marina.

Perez Matilde di Alfano Torino, timoniere, L. 630 — Taliercio Gennaro di Stefano, trombettiere, L. 630 — Giovanelli Ferdinando di Dante, marinaro, L. 630 — Ferrara Raffaele di Giuseppe, fuochista, L. 630 — Dariengo Filomena di Dragone Paolo, 2° capo cannoniere, L. 1120.

R. Finanza.

Ferro Giuseppe, appuntato, L. 840.

Riprese in esame.

Pieretti Domenica di Carini Guglielmo, soldato, L. 50.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Direzione generale del credito

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio, accertato il giorno 9 marzo 1918, da valere per il giorno 11 marzo 1918:

Franchi	151 38 1/2	Dollari	8.67
Lire sterline	41.15	Pesos carta	—
Franchi Svizzeri	194 09	Cambio oro lire	163 33 *

* Da valere fino al giorno 16 corrente.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *11 marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1021).

Dallo Stelvio al Garda saltuarie azioni di artiglieria; nuclei nemici vennero dispersi nella valle del Torrente Vermegliano (Val di Sole), ad oriente dell'Adamello e nella regione del Tonale.

Dal Garda alla Piave tiri di molestia, più frequenti sull'altopiano di Asiago e sulla sinistra del Brenta; pattuglie nemiche vennero fugate a sud di Nago.

Lungo la Piave reciproca sensibile attività di fuoco; nostre mitragliatrici colpirono armati nemici nel greto del fiume, di fronte a Zenson; nostre batterie, valendosi dell'efficace osservazione degli aeroplani, provocarono un incendio in una batteria nemica, batterono lavoratori ad est di Salecol, dispersero e affondarono galleggianti e imbarcazioni di fronte a Fagarè.

Nella giornata nostri aeroplani bombardarono campi di aviazione nemici; altri campi furono bombardati nella notte da cinque dirigibili.

Vennero lanciate in complesso circa sette tonnellate di bombe e tutti i nostri aerei, malgrado il violento tiro nemico, rientrarono incolumi alle loro basi.

Sulla sinistra della Piave aviatori britannici abbatterono due velivoli nemici.

Diaz.

ROMA, 11. — Stanotte verso l'una vi è stata una incursione aerea sulla città di Napoli. Sono state lanciate in tutto una ventina di bombe ed hanno, quasi tutte, colpito il centro dell'abitato non arrecando alcun danno di carattere militare.

Si deplorano alcune vittime nella popolazione civile, tra le quali sette ricoverate nell'Ospizio delle Piccole suore all'Arco Mirelli.

La cittadinanza si è mostrata ovunque tranquilla; i servizi di soccorso hanno proceduto in modo encomiabile.

NAPOLI, 11. — L'incursione aerea di stanotte è una nuova prova dei metodi usati dal nemico.

Il dirigibile ha volato sul cielo di Napoli a quota altissima e non è stato quindi in grado di individuare alcun bersaglio di interesse militare: esso, inoltre, ha fatto sulla città una rapidissima apparizione, durata appena qualche minuto.

Unico scopo, quindi, della spedizione è stato quello di arrecare il danno ovunque fosse possibile, con l'unico obiettivo di intimidire la popolazione civile, ed in ciò il nemico non si è certamente discostato dai sistemi seguiti nelle recenti incursioni contro le nostre città del Veneto.

Ciò del resto stanno a dimostrare le vittime, tutte fra la popolazione civile, ed i danni arrecati tutti contro case private, contro un ospizio e, perfino, contro alcune chiese.

La cittadinanza di Napoli ha, in tale dolorosa circostanza, dato la miglior prova di patriottismo e di calma ed ha così, nel modo più degno e fiero, risposto all'ingiuria arrecatale.

Il totale delle vittime finora accertato ammonta a 16: quello dei feriti a circa 40.

Le località colpite sono: una casa nel quartiere di Sant'Erasmo con cinque morti e quindici feriti; alcuni abitati privati in via Municipio, via Roma, alla Speranzella, in via Conte di Nola, in piazza della Concordia, ai gradini di San Mattia, a Santa Maria Ap-

parente, e le chiese di Santa Brigida e San Nicola da Tolentino, con quattro morti e una diecina di feriti; l'ospizio delle Piccole suore dei Poveri al Corso Vittorio Emanuele con sette morti e quattordici feriti.

Nessun danno ad opere di carattere militare e tra le vittime nessun militare.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina Elena, accompagnata dalla contessa Guicciardini, ha visitato ieri l'ospedale militare in via San Nicola da Tolentino, accolta dal personale direttivo e sanitario, dalle Dame Samaritane che vi prestano l'opera pietosa dell'assistenza ai ricoverati

L'Augusta Signora ebbe parole di conforto e d'incoraggiamento per i feriti e di elogio per le cure loro prodigate.

L'on. Luigi Luzzatti, alto commissario pei profughi, ha ricevuto il seguente dispaccio da Firenze:

« Il Comitato generale profughi veneti e Comitato friulano riuniti assemblea con intervento on. Di Caporiacco, mentre si compiacciono esprimere loro soddisfazione per provvedimenti presi in accordo loro desiderata, inviano alla E. V. che così altamente impersona e indirizza opera benefica del superiore Commissariato i loro ringraziamenti, riaffermando con animo rafforzato dalle dure prove questa salda fede che hanno sempre avuta nella completa vittoria finale delle armi nostre e dei nostri alleati pel bene di tutti i popoli civili e per gli alti destini della patria. — Il presidente: *Comm. Rigato* ».

L'on. Luzzatti ha così risposto:

« Comm. Rigato — Presidente Comitato generale profughi veneti e Comitato friulano — Firenze.

Grazie affettuose a lei, ai friulani e agli altri profughi veneti affratellati sempre più dai comuni dolori e dalle infallibili speranze. Io mi adopero senza requie a servire nella loro causa quella della patria, dolendomi che le grandi fatiche non consentano alla mia vecchiaia la forza fisica corrispondente alla antica e appassionata volontà di giovare all'Italia. — *Luigi Luzzatti* ».

Prigionieri italiani. - Ieri, alle 7,35, è giunto a Como un treno della Croce Rossa svizzera recante 310 nostri prigionieri ammalati, restituiti dall'Austria.

Erano a riceverli tutte le autorità civili e militari di Como, i delegati della Croce Rossa di Monza e del Comando del corpo d'armata e numerose associazioni cittadine. Molta folla assisteva all'arrivo.

Il treno è partito alle 8,20 ed è giunto poco prima delle 10 alla stazione di Monza.

I rimpatrianti, festosamente accolti, sono stati trasportati all'ospedale di San Giuseppe. Essi proseguiranno questa sera diretti a Nervi.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro comunica che il corrispondente serico del Ministero a New-York telegrafa:

New-York, 5. — Mercato seta giapponese più attivo, rialzato quindici soldi; stocks limitati. Fabbrica americana attiva, richiesta stoffe buona. Cambio a vista del dollaro: L. 8,92.

Necrologio. — L'altro ieri decedeva in Roma il conte Jacopo Vittorelli, senatore del Regno, consigliere di Stato.

Nato a Bassano Veneto nel 1851 percorse con plauso la carriera amministrativa dello Stato, e resse importanti prefetture, tra cui quelle di Torino e di Firenze. Poscia venne chiamato al Consiglio di Stato, ove portò il tesoro della colta, sperimentata sua mente.

Nel giugno 1911 fu nominato senatore del Regno; altamente apprezzato, ebbe ottimi effetti la sua lunga esperienza politica e amministrativa.

TELEGRAMMI " STEFANI „

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni*. — Rispondendo a Chamberlain il primo ministro Lloyd George fa anzitutto una dichiarazione circa i rapporti tra il Governo e la stampa e dice di essere disposto a rispondere su tutte le questioni trattate nella discussione.

Lloyd George dice che vi sono due ministri che nel momento in cui entrarono nel Governo dirigevano giornali: Rothermere e Beaverbrook. Northcliffe non ha un posto di ministro. In tutti i grandi paesi alleati, America, Francia, Italia, i giornalisti e proprietari di giornali occupano posti importanti nei loro Governi ed egli sfida chiunque a sostenere che la direzione o la proprietà di un giornale impediscano di coprire simili posti. Appena nominati i due ministri suddetti abbandonarono la direzione dei loro giornali.

Entrambi sono uomini di eccezionale valore. Northcliffe è uno di quelle migliaia di uomini d'affari che hanno volontariamente offerto i loro servigi, che la loro esperienza rendeva particolarmente preziosi.

Il Governo ha ritenuto che l'importante dipartimento della propaganda offensiva e difensiva, analogo a quello di cui il nemico ha usato con effetti mortali in Russia, era lungi dall'essere adeguato e doveva essere riorganizzato. Il passato Governo aveva nominato due giornalisti e un funzionario del Ministero degli esteri per dirigere tale lavoro; ma nessuno di essi aveva l'esperienza occorrente per raccogliere le informazioni e far pervenire le notizie nei paesi esteri.

Il Governo attuale ha nominato un Comitato di proprietari di giornali e di distinti giornalisti, per giovarsi della loro esperienza; ma ciò fu trovato insufficiente e fu deciso di affidare questa missione ad un uomo che aveva esperienza speciale in materia. Northcliffe ha fatto uno studio particolare sulla situazione nei paesi nemici e, quando fu invitato ad assumere l'incarico di tale dipartimento, accettò il posto, senza tuttavia avere rango di ministro.

LONDRA, 11. — Il Governo russo ha così radiotelegrafato al Ministero degli esteri a Berlino: Consideriamo come nostro dovere di rispondere come segue al radiotelegramma del Governo tedesco dell'8 corrente che abbiamo testè ricevuto. L'occupazione delle isole Aland da parte di distaccamenti tedeschi è in contraddizione col trattato di pace concluso dalla Germania; trattato che prevede una sistemazione internazionale della questione.

Avendo accettato il non intervento negli affari interni della Finlandia, che si è dichiarata neutrale, il Governo russo supponeva che neppure la Germania sarebbe intervenuta. Dare appoggio all'antico Governo con la forza armata e contro la nazione che si è ribellata al Governo è in contraddizione coi principii delle leggi internazionali contemporanee Sono dunque costretto a protestare in nome del Governo contro l'introduzione di truppe tedesche in Finlandia e nelle isole Aland. — Firmato: *Cicerin*, assistente del commissario per gli esteri.

LONDRA, 11. — *Camera dei comuni*. — Jardine chiede al ministro degli affari esteri se forze giapponesi sono arrivate in Siberia.

Balfour risponde che il Governo non è stato informato che truppe giapponesi siano arrivate in Siberia.

Dalziel chiede se Balfour approva il progetto dell'intervento giapponese in Siberia.

Balfour risponde: Credo di non poter fare alcuna dichiarazione in linea generale.

PARIGI, 11. — I giornali hanno da Stoccolma: Il Governo finlandese di Wasa ha protestato contro lo sbarco tedesco nelle isole Aland e la futura azione contro la Finlandia.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.